



PROVINCIA DI PISTOIA
Consiglio Provinciale

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE
PARI OPPORTUNITA'**

Art. 1

Istituzione e composizione

1. La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità della Provincia di Pistoia, istituita in conformità con l'art. 52 dello Statuto è composta dalle donne elette in Consiglio Provinciale e da donne designate da enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni e movimenti politico culturali che operano in via continuativa da almeno un anno sul territorio della Provincia, dai consiglieri che ne facciano richiesta e da una rappresentanza dei Capigruppo consiliari, pari al 50% dei componenti la Conferenza dei Capigruppo, che avrà anche il compito di individuare i componenti della rappresentanza, rispettando gli equilibri fra maggioranza ed opposizione, così come definiti in Consiglio Provinciale.
2. Si prevede un Comitato Esecutivo, composto da un massimo di quindici donne e dall'Ufficio di Presidenza, con funzioni gestionali, in coerenza con gli indirizzi posti dall'Ufficio di Presidenza. Le componenti del Comitato Esecutivo vengono individuate dall'Ufficio di Presidenza, su proposta della Commissione .
3. Il Comitato Esecutivo articola la propria attività sulla base di Gruppi di Lavoro, che vedano il coinvolgimento dei membri della Commissione. La direzione dei Gruppi di Lavoro è affidata a singole componenti, individuate, tenendo conto di una proposta dell' Ufficio di Presidenza, secondo le competenze delle componenti la Commissione

Art. 2

Finalità

1. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli art. 3 e 37 della Costituzione italiana ed in conformità con i contenuti della legge regionale n.14 del 23 febbraio 1987, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio provinciale.



PROVINCIA DI PISTOIA

2. La Commissione svolge la sua attività al fine di dare piena attuazione all'art. 3 della Costituzione, declinato secondo il principio di eguaglianza sostanziale, nel rispetto del divieto di discriminazione anche per ragioni di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3. La Commissione promuove anche azioni che abbiano come destinatarie donne di altri Paesi il cui status sociale sia discriminato in ragione della violazione dei diritti solennemente affermati nei principali strumenti di diritto internazionale, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la IV Convenzione di Ginevra e le Piattaforme delle Conferenze di Nairobi (1985) e di Pechino (1995).

Art. 3

Azioni Positive

1. Sulla base della Raccomandazione n. 635 del 1984 del Consiglio della Comunità Europea, della legge n. 125 del 10 aprile 1991 ed in coerenza con il Trattato di Amsterdam, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

Art. 4

Funzioni

1. La Commissione è un organo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio provinciale e della Giunta;
2. Essa esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri provinciali e con le donne elette negli enti locali del territorio provinciale.

Art. 5

Competenze

1. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di opportunità può:
 - a) promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne del territorio provinciale;
 - b) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;



PROVINCIA DI PISTOIA

- c) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- d) promuovere, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, ecc.), sia nel campo dei "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
- e) attuare, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall'ordinamento, iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impiego pubblico, sociale, professionale;
- f) esprimere parere sugli atti di programmazione generale e settoriale della Provincia, nonché sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle concittadine provinciali, fatte salve le competenze riservate alla Consigliera di Parità. Può inoltre fornire indicazioni per la redazione dei documenti programmatori e dei piani relativi ai singoli settori;
- g) chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare se in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
- h) esprimere pareri sul rispetto del principio di parità nelle nomine di competenza provinciale, richiedendo congrua motivazione da parte dell'Ente in ordine ad ogni eventuale violazione di tale principio. Ove ciò non avvenisse, la Commissione si riserverà di investire della questione l'Ufficio della Consigliera di Parità, che si attiverà di conseguenza con i mezzi ad esso riservati dalla Legge istitutiva della Consigliera di Parità.

Art. 6

Programmazione e relazione di attività

1. La Commissione predisponde una relazione annuale sull'attività svolta ed un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione; essi vengono trasmessi, entro il 31 agosto di ogni anno – per il tramite del Dirigente competente che ne verifica la compatibilità con la disponibilità finanziaria, nel rispetto della razionalità, economicità e uniformità della spesa – al Consiglio provinciale.
2. Il Consiglio, entro trenta giorni, prende atto dell'attività svolta ed approva il programma per l'anno successivo.
3. Al fine di favorire un maggior coordinamento fra la Commissione e il Consiglio Provinciale, la Presidente della Commissione incontra, almeno due volte l'anno, la Conferenza dei Capigruppo, relazionando sull'attività della Commissione.



PROVINCIA DI PISTOIA

Art. 7

Rapporti con altri soggetti

1. La Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e al Provveditorato agli Studi e con soggetti privati, quali le Associazioni e i Gruppi, anche non organizzati delle donne, che svolgono attività di informazione e consulenza in materia di parità e la promozione di iniziative culturali.
2. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
3. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili, associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile. Tale collaborazione si esplica:
 - a) attraverso momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti;
 - b) con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Commissione
4. Almeno una volta l'anno, la Commissione Pari Opportunità partecipa ad incontri con le amministratrici dei Comuni della provincia convocati dall'Assessore alle Pari Opportunità di concerto con la Presidente della Commissione Pari Opportunità.

Art. 8

Durata in carica

1. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio provinciale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio.
2. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione può comportare, a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione, la decadenza dalla carica della componente; tale decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale, il quale provvede anche a sostituire i membri decaduti o dimissionari.



PROVINCIA DI PISTOIA

Art. 9

Presidenza ed Ufficio di Presidenza

1. La Presidente della Commissione per le Pari Opportunità, in conformità al comma 3 dell'articolo 52 dello Statuto, è eletta dalla Commissione stessa tra le donne appartenenti al Consiglio provinciale.
2. Contestualmente all'elezione della Presidente si ha la nomina di una vice-presidente, individuata dall'Ufficio di Presidenza fra le componenti il Consiglio Provinciale.
3. L'Ufficio di Presidenza è composto dalle Consigliere elette, dall'Assessore alle Pari Opportunità e dalla Consigliera di Parità.
4. L'elezione della Presidente avviene, in analogia alle altre Commissioni consiliari, con voto palese. La Presidente viene eletta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga il quorum previsto, si procederà, nella stessa seduta, ad una nuova votazione, per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. La Commissione lavora attribuendo incarichi specifici in merito alle singole competenze di ogni donna appartenente alla Commissione Pari Opportunità.

Art. 10

Attribuzioni della Presidente

1. La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, ne coordina l'attività.
2. La Presidente presiede, di concerto con l'Assessore alle Pari Opportunità, le riunioni del Tavolo Generale di Concertazione sulle Politiche di Genere

Art. 11

Compiti dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla legge regionale n. 14/87.
 - b) cura la redazione e la diffusione del bilancio annuale preventivo e consuntivo delle attività;
 - c) cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione;
 - d) assicura i rapporti con gli organi della Provincia e con Enti ed Associazioni esterni;
 - e) coordina l'attività dei gruppi di lavoro;
 - f) assume, in caso di urgenza le decisioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali decisioni sono sottoposte alla Commissione Pari Opportunità;
 - g) individua le donne che compongono il Comitato Esecutivo e le donne cui spetterà la direzione dei Gruppi di Lavoro, sentite le disponibilità e verificate le competenze delle componenti la Commissione;
 - h) individua la vice-presidente;
2. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno luogo, di norma, una volta al mese



PROVINCIA DI PISTOIA

Art. 12

Convocazione, ordine del giorno e validità delle sedute

1. Il Comitato esecutivo si riunisce di norma almeno una volta al mese.
2. La Commissione è convocata almeno quattro volte l'anno.
3. Essa è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti.
4. La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta un quinto delle componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve aver luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
5. Con le stesse modalità è convocato il Comitato Esecutivo.
6. Salvo casi d'urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza si prevedono convocazioni telematiche o telefoniche.
7. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.
8. Ciascun componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale proposta viene accolta qualora su di essa si esprima favorevolmente un quinto della Commissione.
9. La seduta della Commissione viene dichiarata deserta se non siano presenti almeno un terzo delle componenti. La presenza alle sedute deve essere confermata almeno quarantotto ore prima della data individuata per la seduta.
10. In caso di oltre tre assenze ingiustificate nel corso di un anno di attività la componente della Commissione decade automaticamente.

Art. 13

Validità delle decisioni

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo sulle questioni riguardanti argomenti per i quali anche su proposta di una singola componente la Commissione decida di votare con voto segreto.
2. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo delle sue componenti.
3. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti per l'approvazione del programma annuale e della relazione sull'attività svolta nonché per le proposte di modifica al regolamento.

Art. 14

Verbali della Commissione

1. Il verbale della Commissione viene redatto a cura del personale assegnato alla Commissione
2. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne consegnano il testo scritto.



PROVINCIA DI PISTOIA

3. Il verbale è distribuito alle componenti della Commissione nella seduta successiva alla Commissione stessa ed approvato il giorno di quella seguente; esso è firmato dal personale verbalizzante e dalla Presidente.

Art. 15

Oneri finanziari

1. Le componenti della Commissione possono partecipare, previa autorizzazione nelle forme di legge, a convegni, seminari ed incontri di particolare rilevanza per la Commissione.
2. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, l'Amministrazione provinciale provvede mediante apposito stanziamento iscritto fra le spese di Bilancio di competenza provinciale.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per le componenti appartenenti al Consiglio provinciale, la Commissione e l'Ufficio di Presidenza sono, a tutti gli effetti, commissioni consiliari permanenti e costituiscono gli organismi di pari opportunità di cui all'art. 24, comma 3, della legge 3 agosto 1999 n. 265.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per le altre commissioni consiliari permanenti.